SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1150)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTELLA, CIPELLINI, BARSACCHI, SCAMARCIO, NOCI, FINESSI, BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, SPANO, SCEVAROLLI e BONIVER PINI Margherita

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1980

Individuazione obbligatoria del gruppo sanguigno e del fattore RH

ONOREVOLI SENATORI. — Motivi molteplici inducono i presentatori ad insistere nella riproposizione di un disegno di legge che, sia pure attraverso normativa diversa, già dal 1970, poneva come obiettivo la individuazione obbligatoria del gruppo sanguigno.

Il primo di questi motivi consiste nella evoluzione del concetto di intervento assistenziale, che viene sempre più a coincidere con l'insieme dei presìdi che la società mette a disposizione del cittadino per assicurare il suo stato di benessere.

Il secondo si sostanzia nell'esigenza di procedere ad una più oculata ed ampia destinazione delle risorse per lo sviluppo dei servizi sociali, col superamento necessario degli squilibri esistenti sul territorio.

Il terzo è costituito dalla inderogabile urgenza di modificare il rapporto tra cittadino e Stato, rendendo palese ad ognuno che compete allo Stato il dovere di garantire a tutti i cittadini la tutela del benessere fisico e psichico e la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e di ciascuna delle sue potenzialità.

Il più pressante dei motivi, che poi è momento di sintesi dei precedenti, consiste nella urgenza di evitare, da subito, per quanto scientificamente è consentito, che la prevenzione della patologia ereditaria e congenita rimanga una espressione di buona volontà per molto tempo ancora, così come quella infortunistica e del lavoro, ma diventi immediatamente applicata laddove è possibile, nella certezza che ogni azione, ancorchè settoriale, intesa ad obiettivi globali, è comportamento auspicabile e seriamente responsabile.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Si aggiunge a questi motivi il risultato di base, ottenibile attraverso l'approvazione della presente proposta, di una classificazione ed organizzazione di tutta la popolazione italiana, indispensabile per costruire una disciplina della trasfusione del sangue, ormai indilazionabile nella realtà attuale del Paese.

Per i motivi esposti qui sinteticamente e per altri facilmente intuibili, si propone il presente disegno di legge che fa obbligo della individuazione del gruppo sanguigno e del fattore RH fin dalla nascita o dalla prima infanzia, individuazione propedeutica per la iscrizione alle scuole pubbliche e private, per la ricihesta di documenti di identità, per il reclutamento nelle forze armate, per la celebrazione del contratto di matrimonio.

Il disegno di legge individua i presìdi pubblici e convenzionati, che siano stati sottoposti a controllo di qualità, ai quali il cittadino, o chi esercita su lui la podestà, dovrà rivolgersi per ottenere la individuazione del suo gruppo sanguigno e la relativa certificazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È fatto obbligo alle divisioni ed ai reparti di ostetricia di individuare, sui neonati, il gruppo sanguigno, il fattore RH, i sottogruppi eventuali e di darne certificazione relativa.

Art. 2.

Unitamente alla prima somministrazione di vaccino contro la poliomielite, prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale 25 maggio 1967, i competenti servizi sanitari dei comuni singoli o associati provvedono all'accertamento del gruppo sanguigno, del fattore RH e dei sottogruppi, qualora il soggetto non sia già provvisto di attestato relativo.

Nel certificato di vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite, saranno indicati contemporaneamente gruppo sanguigno del soggetto, fattore RH ed eventuali sottogruppi.

Art. 3.

I cittadini, ai quali non sono applicabili i precedenti articoli 1 e 2, hano l'obbligo di

produrre un certificato con la indicazione del gruppo sanguigno, del fattore RH, di eventuali sottogruppi, sottoscritto dal responsabile di uno dei presìdi o laboratori pubblici o convenzionati che siano stati sottoposti a controllo di qualità.

Tale certificato è propedeutico per l'iscrizione alle scuole pubbliche e private, per il reclutamento nelle forze armate e corpi assimilati, per ottenere il rilascio di documenti di identità, per la celebrazione del contratto di matrimonio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, coloro i quali siano in possesso di documenti di identità, quali tessera di identità, passaporto, tessera postale, tessera ferroviaria, porto d'armi, libretto pensionistico, licenza di caccia, licenza di pesca, o di licenze conferite da uffici della Repubblica italiana, devono provvedere a fare iscrivere, a cura degli organi o degli enti che hanno rilasciato i predetti documenti, gruppo sanguigno, fattore RH, eventuali sottogruppi, previa esibizione di un certificato redatto da un presidio sanitario pubblico o convenzionato, che sia stato sottoposto a controllo di qualità.

Colui che contravviene a questo obbligo è punito con l'ammenda di lire 100.000.